



COMUNE DI FILADELFIA

Provincia di Vibo Valentia

C.so Castelmonardo, 94 - cap. 89814 - FILADELFIA (VV) – tel. 0968/724122 fax. 0968/725338

P.I. 00297790792 - Sito Web: <http://www.comune.filadelfia.vv.it>

DISCIPLINARE DI GARA

Gara mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria nel rispetto delle previsioni di cui agli artt.35, 59 e 60 del D. Lgs. N. 50/2016 per le motivazioni di cui alla Determina a contrarre n. 127 del 09/04/2021
Stazione Appaltante – comune di Filadelfia

- Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95 comma 2 del D. lgs. n. 50/2016.

Il presente disciplinare di gara, allegato al bando di gara, di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, indetta dall'Amministrazione Aggiudicatrice Filadelfia

Amministrazione aggiudicatrice: COMUNE DI FILADELFIA

Indirizzo: C.so Castelmonardo (vv) Telefono: 0968/ 724122 Fax: 0968- 725338 ;

Profilo di committente (in cui reperire la documentazione di gara):

www.comunedifiladelfia.vv.it

PEC : protocollo.filadelfia@asmepec.it

CIG: n. 8702041F64

Il presente Disciplinare di gara, contiene la disciplina di dettaglio della procedura di gara .

ART. 1 OGGETTO

L'oggetto della gara è costituito da un unico lotto e la procedura sarà espletata nel rispetto delle norme previste dal D. lgs. n.50/2016.

La procedura di gara di che trattasi viene espletata per l'affidamento dei **SERVIZI di raccolta differenziata manutenzione aree comunali e verde pubblico pulizia , spazzamento ,raccolta fogliame e gestione isola ecologica nel comune capoluogo Filadelfia e Fraz. Montesoro, anno 2021/2022.**

ART. 2 NATURA E DURATA DEL CONTRATTO, INIZIO DEL SERVIZIO, IMPORTO COMPLESSIVO

Il contratto si intende a corpo, avrà durata di mesi 12 (dodici mesi).

La durata dell'appalto è stabilita in anni uno (mesi dodici), decorrenti dalla data del verbale di consegna del servizio, che sarà redatto entro max 30 giorni dalla data di stipula del contratto. Il Comune di Filadelfia si riserva la facoltà di :

☒ ripetere l'affidamento dell'appalto in oggetto ai sensi del comma 5 dell'art.63 del D. lgs n.50/2016 limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure occorrenti per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'affidatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. Filadelfia, stante la comprovata situazione d'urgenza, si riserva la facoltà di intervenire con la consegna anticipata del servizio, in deroga ove occorra alle disposizioni di cui all'art. 32 del D. Lgs. N.50/2016;

Importo complessivo: Euro € 153.000,00 di cui a base d'asta € 150.000,00 oltre € 3.000,00 per oneri di sicurezza ed oltre il 10% per iva per un importo complessivo di € 168.300,00;

Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 3 IDENTIFICAZIONE DEI LUOGHI PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO -

L'espletamento del servizio oggetto dell'appalto, avverrà nei territori di competenza del Comune.

ART. 4 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA

Sono ammessi alla gara i soggetti in possesso dei requisiti prescritti dal successivo paragrafo, costituiti, ai sensi dell'art.45 del D. lgs. N.50/2016 da:

- gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p);
- gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- gli operatori economici con idoneità plurisoggettiva (i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento) che possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del presente codice.

Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;

f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

Ai sensi dell'art.48 del D.lgs. n.50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. Ai sensi del comma 2 dell'art.48 del D. lgs. n.50/2016, in caso di raggruppamento verticale di operatori economici, il mandatario dovrà eseguire le prestazioni di servizi indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie. Si precisa altresì che in conformità al comma 4 dell'art.48 del D. lgs.50/2016, nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 del D.lgs. n. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. L'inosservanza dei divieti di cui al comma 9 dell'art.48 del D.lgs. n.50/2016 comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma 12 al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete,

di cui all'articolo 45, comma 2, lettera f) del D. lgs. n.50/2016; queste ultime, nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5 del D. lgs. n.50/2016, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dal contratto o, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.

ART. 5 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare i soggetti che rispondono ai criteri di selezione indicati dall'art. 83 del D. lgs. n.50/2016 e richiamati dalla stazione appaltante avuto riguardo all'oggetto dell'appalto ed all'interesse pubblico da perseguire e per i quali non sussistono le cause di esclusione indicate tassativamente dall'art.80 del D. lgs. n.50/2016.

Per la partecipazione sono richiesti i seguenti requisiti:

1) Requisiti di ordine generale

- non aver riportato la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei reati indicati dalle lettere a)-b)-c)-d)-e)-f)-g) comma 1 art.80 d.lgs n.50/2016;

- non trovarsi nelle condizioni per cui sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;

Si precisa che l'esclusione di cui al comma 1 dell'art.80 del D lgs. n.50/2016 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei

soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

- non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande;
- non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo salvo il caso di concordato con continuità aziendale e non aver in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- non aver in corso alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del D.Lgs.vo n. 159 del 2011 o di una delle cause ostantive previste dall'articolo 67 del D.Lgs.vo n. 159 del 2011;
- non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 precisando che l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro ai sensi dell'art.30 del D. lgs. n.50/2016, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni precedentemente affidate da questa stazione appaltante e non aver commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
- non aver riportato l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'art. 213 del D.Lgs.vo 50 del 18/04/2016, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
- non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito il concorrente;
- essere in regola con quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);

- non aver subito l'applicazione di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs.vo 8 giugno 2001, n. 231 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- non aver riportato l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'art. 213 del D.Lgs.vo 50 del 18/04/2016, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;
- non trovarsi nella situazione di cui all'articolo 80 comma 5 lettera l) del D.Lgs.vo n.50 del 18/04/2016, ossia non aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
- non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile.

Si precisa altresì che la stazione appaltante procederà all'esclusione dalla procedura d'appalto dell'operatore economico qualora sussistano le situazioni indicate dal comma 5 lettere a)-b)-c)-d)-e)-f)- g)- h)-i)-l)- m) dell' articolo 80 del codice dei Contratti, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del suddetto codice, pertanto in caso di subappalto tutti i subappaltatori dovranno rendere le dichiarazioni relative all'insussistenza delle cause di esclusione di cui al commi 1 e 5 lettere a)-b)-c)-d)-e)-f)-g)-h)-i)-l)- m) del suddetto articolo;

- l'insussistenza della causa di esclusione di cui all'art. 1-bis, comma 14 della legge n.383/2001 e s.m.i. relativo ai piani individuali di emersione;
- l'insussistenza della causa di esclusione di cui all'art.13 comma 1 del decreto legge n.223/2006, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n.248/2006;
- l'insussistenza della causa di esclusione di cui all'art.41 del d. lgs n.198 dell'11 aprile 2006 (codice delle pari opportunità tra uomo e donna);
- l'insussistenza della causa di esclusione di cui all'art.44, comma 11 del D. lgs. n. 286 del 25 luglio 1998 (testo unico disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
- l'insussistenza per l'operatore economico avente sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nella black list , della causa di esclusione, essendo in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art.37 del d.l. 31 maggio 2010 n.78).

2) Requisiti di ordine speciale:

L'operatore economico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) Requisiti di idoneità professionale:

Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, lettera a) dell'art. 83 del D. lgs. N.50/2016, i concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono:

- essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio Paese d'origine i servizi in questione, la stazione appaltante può chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione;

- essere iscritti all'Albo Gestori Ambientali categoria: **Categoria 1 classe E**

In caso di raggruppamento, l'Impresa che esegue la prestazione secondaria, dovrà possedere tale requisito;

b) Requisiti di capacità economica e finanziaria (ai sensi dell'art.83 comma 1 lettera b) del D. lgs. .50/2016):

- Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara devono avere fatturato negli ultimi tre esercizi approvati antecedentemente alla pubblicazione del bando, o nel periodo di attività qualora inferiore a triennio, comprovabile su richiesta della SA da copia conforme dei bilanci o loro estratti un importo pari all'importo posto a base d'asta;

Sono fatte salve le disposizioni in materia di Raggruppamenti temporanei e Consorzi ordinari di cui all'art. 47 del D.Lgs.vo n. 50/2016 (1. I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal presente codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

2. Per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), alle gare, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio).

L'impresa che intenda partecipare alla gara ha facoltà di avvalersi dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo di un'altra impresa (definita impresa ausiliaria), con la quale abbia o possa avere un rapporto definito o definibile con strumenti contrattuali o di garanzia o di altra natura.

Si applica a tal fine la disciplina prevista dall'art.89 del D.Lgs.vo 50 del 18/04/2016 (ex articolo 49 del D.Lgs.vo 12 aprile 2006, n. 163);

Fermo restando quanto previsto in materia di prova documentale preliminare dall'articolo 85, la dimostrazione dei requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c) è fornita, a seconda della natura, della quantità o dell'importanza e dei servizi, utilizzando i mezzi di prova di cui all'articolo 86, commi 4 e 5.

Relativamente al possesso dei requisiti di cui ai punti b) e c), in caso di RTI o di consorzi, si precisa che i requisiti devono essere posseduti, nei modi previsti dal codice, da ciascun operatore economico raggruppato o raggruppando o dal consorzio e dagli operatori economici consorziati concorrenti ovvero da ciascun operatore consorziando, alla data di presentazione dell'offerta.

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (link: servizi ad accesso riservato AVCPass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, co. 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

6 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art.52 del D.lgs.n.50/2016 tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al presente codice sono eseguiti utilizzando i mezzi di comunicazione elettronici in conformità al medesimo articolo, nonché al Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Si precisa, altresì, che si applicheranno le seguenti disposizioni.

Ai sensi del comma 9 dell'articolo 83 del D.lgs.n.50/2016 che richiama, tra l'altro, la lettera z) della legge delega (legge n. 11/2016), viene disciplinato il soccorso istruttorio precisando che la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 5.000 euro. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione ammontante ad € 5.000,00, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente, ai sensi dell'art.95, comma 12, del Codice.

E' in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

L'offerta vincolerà il concorrente per 180gg dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

Si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall'art. 97, comma. In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.

Il Comune, stante la comprovata situazione d'urgenza, si riserva la facoltà di intervenire con la consegna anticipata del servizio, in deroga ove occorra alle disposizioni di cui all'art. 32 comma 8 del D. Lgs. n.50/2016, successivamente al provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Le spese relative alla stipulazione del contratto, sono a carico dell'aggiudicatario

Nel caso che le "Informazioni Antimafia" di cui all'art. 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore maturato del contratto, salvo il maggior danno. Tale penale sarà applicata senza ulteriori formalità e costituirà fondo risarcitorio a fronte dei maggiori costi e tempi derivanti dalle attività conseguenti dalla risoluzione. I concorrenti, ad eccezione dell'aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione della documentazione presentata in sede alla gara.

Sopralluogo: è obbligatorio effettuare il sopralluogo sui luoghi oggetto del servizio ed allegare il relativo attestato rilasciato dal Comune nella documentazione amministrativa o tecnica.

ART. 7 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

1. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n.445/2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
2. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all'originare della relativa procura;
3. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

La documentazione di gara da presentare da parte degli operatori economici sarà distinta per come :

- 1) amministrativa;
- 2) tecnica;
- 3) Economica

A. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

- Domanda di partecipazione recante in allegato la fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore;
- autodichiarazione sottoscritta anche in forma congiunta resa ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs.vo n. 50/2016, , recante in allegato la fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore, attestante:
- informazioni sull'operatore economico in forma singola o associata ;
- il possesso dei requisiti di ammissione generale di cui all'art. 80 del D. Lgs.vo n. 50/2016
- il possesso dei requisiti di idoneità professionale, della capacità economica e finanziaria e della capacità tecnica-organizzativa di cui all'art. 83 del D. Lgs.vo n. 50/2016.
- "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità;
- Garanzia provvisoria a copertura della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario (art.93 del D. lgs n.50/2016) pari al 2% (due per cento) dell'importo a base d'asta prestata con le modalità e secondo le riduzioni di cui all'art 93 del D. Lgs. 50/06 e s.m.i. Detta garanzia, in caso di raggruppamenti e consorzi, costituiti o costituendi, deve essere sottoscritta da tutti gli offerenti.

1) limitatamente ai concorrenti che presentano l'offerta tramite procuratore o institore: ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del c.c., deve essere allegata la scrittura privata autenticata o l'atto pubblico di conferimento della procura o della preposizione institoria o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46 comma 1 lettera u) del D.P.R. n. 445/2000,attestante la sussistenza e i limiti della procura o della preposizione institoria, con gli estremi dell'atto di conferimento.

2) limitatamente ai Raggruppamenti temporanei e Consorzi ordinari di concorrenti, deve essere allegato:

- se già formalmente costituiti: copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo e l'indicazione delle prestazioni o della quota di prestazioni da affidare ad ognuno degli operatori economici componenti il Raggruppamento temporaneo o il Consorzio ordinario; in alternativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;

- in ogni caso ciascun soggetto concorrente raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o consorziarsi deve presentare e sottoscrivere le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art.80 del D. lgs. n.50/2016 e dei requisiti di cui all'art.83 del D. lgs. n.50/2016 distintamente per ciascun operatore economico in relazione al possesso dei requisiti di propria pertinenza;

E' NECESSARIO ALTRESI' DICHIARARE :

- di aver tenuto conto, nel predisporre l'offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza sul lavoro, valutando i costi dei rischi specifici della propria attività;

- di acconsentire a che, qualora il mancato ottenimento di un'autorizzazione non consenta di dare corso al servizio e ciò non sia imputabile all'appaltatore, ad esso saranno riconosciute le spese effettivamente sostenute e debitamente giustificate e che nessun altro compenso verrà richiesto né sarà riconosciuto, nemmeno a titolo risarcitorio.

- di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della L. n. 241/90 – la facoltà di "accesso agli atti", l'Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

- di impegnarsi ad adempiere, in caso di aggiudicazione, a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche;

- Non è consentito il subappalto.

Resta inteso che nessun dato riferito all'offerta economica, a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere riportato nei documenti contenuti la parte amministrativa e/o tecnica ;

La documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana. In caso di dichiarazioni/documentazioni non in lingua italiana, le stesse dovranno essere accompagnate da traduzioni giurate.

L'Ente Appaltante non restituirà alcun documento tra quelli presentati in fase di offerta, fatta eccezione per l'accauzione provvisoria che sarà restituita a ciascun concorrente, che ne faccia apposita richiesta scritta, soltanto dopo l'aggiudicazione definitiva e comunque non oltre sei mesi dalla data della prima apertura delle buste.

Avvalimento

Ai sensi dell'art.89 del D.lgs.n. 50/2016 , l'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare alla presente procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta

la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del Codice, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria non può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.

L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il concorrente che intenda far ricorso all'avvalimento come ivi descritto, dovrà produrre all'interno del plico contenente la Documentazione amministrativa, la seguente ulteriore documentazione:

- Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa concorrente:

attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti di cui si intenda avvalere e dell'impresa ausiliaria;

- Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con la quale attesta:

il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché il possesso dei requisiti tecnici di cui all'articolo 83 comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 compilando il modello DGUE per le parti pertinenti;

- Dichiarazione con cui l'impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente, verso i Comuni oggetto della gestione a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto/i le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

- Dichiarazione con cui l'impresa ausiliaria attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata.

- Ulteriore documentazione:

- copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del/i Contratto/i;

- in caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo Gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel Gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dalla normativa antimafia.

REGOLE SULLA DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE IN CASO DI RTI E CONSORZIO COSTITUITI/ENDI

Fermo quanto previsto dai requisiti di ammissione e partecipazione, dovranno essere rispettate le condizioni di seguito elencate oltre a quanto precisato in merito alle modalità di presentazione della domanda di partecipazione alla gara.

A pena di non ammissibilità:

- I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal codice dei contratti, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

- per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), alle gare, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio;

- in caso di RTI o Consorzio già costituito, dovrà essere presentata copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza (con indicazione delle quote di attività che verranno eseguite da ciascuna impresa), conferito alla mandataria ovvero dell'atto costitutivo del consorzio;

- nell'offerta, ai sensi dell'art.48 D.lgs. n. 50/2016 devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

- l'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.

L'Ente Appaltante non restituirà alcun documento tra quelli presentati in fase di offerta, fatta eccezione per la cauzione provvisoria che sarà restituita a ciascun concorrente, che ne faccia apposita richiesta scritta, soltanto dopo l'aggiudicazione definitiva e comunque non oltre sei mesi dalla data della prima apertura delle buste.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA

dovrà essere contenute una relazione e la documentazione probatoria necessaria a dimostrare la conformità dei servizi offerti alle specifiche tecniche minime richieste dal presente Capitolato e necessarie all'attribuzione del punteggio qualitativo nel rispetto dei criteri stabiliti dalla presente procedura di gara.

Valgono le seguenti prescrizioni:

- 1) saranno valutate esclusivamente le relazioni che non contengano più di 20 pagine di formato a/4 anche con particolari grafici, documenti tecnici, ecc. ;
- 2) nell'offerta tecnica non deve risultare, a pena di esclusione, in alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, l'offerta economica contenuta nella busta "3" Offerta economica;
- 3) la documentazione deve essere presentata a pena di esclusione, esclusivamente in lingua italiana, ovvero corredata di traduzione in lingua italiana a norma di legge;
- 4) i documenti prodotti dalle Imprese comunitarie devono essere conformi a quanto previsto dalle vigenti direttive dell'Unione Europea

C) OFFERTA ECONOMICA

- l'offerta economica, redatta sottoforma di dichiarazione deve contenere le seguenti informazioni:

- ❖ Denominazione del concorrente col relativo codice fiscale/partita IVA;
- ❖ Qualifica dell'offerente sottoscrittore;
- ❖ Ribasso percentuale offerto che il concorrente intende applicare rispetto all'importo a base d'asta;
- ❖ Dichiarazione di avere tenuto conto, nella redazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore ed esplicitazione dei propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nonché dei costi del personale;
- ❖ Impegno a mantenere ferma l'offerta per almeno 180 (centoottanta) giorni dal termine di scadenza per la presentazione, qualora nel frattempo non sia intervenuta l'aggiudicazione e dichiarazione di essere a conoscenza che, trascorsi i suddetti 180 (centoottanta) giorni, la stessa si intende tacitamente prorogata nella sua validità in assenza di un formale atto di revoca.
- ❖ il ribasso deve essere espresso in cifre. In caso di discordanza tra le indicazioni in lettere e quelle in cifre, saranno ritenute valide le indicazioni più vantaggiose per la SA;
- ❖ limitatamente ai Raggruppamenti temporanei e Consorzi ordinari non ancora costituiti: ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del D.Lgs.vo n. 50/2016, l'offerta economica deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che compongono il Raggruppamento temporaneo o il Consorzio ordinario. L'offerta congiunta comporta la responsabilità solidale di tutte le Ditte raggruppate nei confronti della SA.

7.2. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D. lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo la cui valutazione dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, ai sensi dell'art.77 del D.lgs n.50/2016 composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, sulla base dei criteri e sotto-criteri di valutazione e relativi pesi e sotto-pesi indicati nel presente disciplinare di gara e sulla base dell'offerta economica.

DETERMINAZIONE DEI CRITERI E SOTTOCRITERI IN BASE AI QUALI SI PROCEDERA' ALLA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE		
Descrizione		Totale Punti
A	Offerta qualitativa	80
B	Offerta quantitativa	20
Totale Punti		100
PROFILO TECNICO –OFFERTA QUALITATIVA		
	DESCRIZIONE A	PUNTI
A1	Rispondenza e coerenza del progetto tecnico agli obiettivi ed alle esigenze poste dalla Amministrazione Appaltante e qualità del progetto	10
A2	MIGLIORAMENTO Comunicazione, informazione, sensibilizzazione	20
A3	MIGLIORAMENTO Analisi controllo e monitoraggio;	15
A4	MIGLIORAMENTO Servizi integrativi	15
A5	MIGLIORAMENTO Proposte migliorative	10
A6	MIGLIORAMENTO Qualità mezzi e attrezzature	10
TOTALE MAX A+B		80
PROFILO ECONOMICO – OFFERTA QUANTITATIVA		
C	Ribasso percentuale offerto rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara	20
TOTALE C+D		
TOTALE (A +B) + (C+D)		100

OFFERTA TECNICA: MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

Si inizia con la valutazione della corrispondenza del progetto tecnico proposto da ciascun partecipante alla gara agli obiettivi ed alle esigenze poste dalla Amministrazione Appaltante bel progetto posto a base della gara. Contemporaneamente viene valutata anche la qualità del progetto, in modo che la valutazione complessiva premi, tra i progetti che eccellono nella rispondenza, quelli che presentano progetti migliori quanto ad efficienza ed efficacia.

Vengono assegnati dalla Commissione Giudicante un massimo di 10 punti, con l'uso dei criteri presentati nella tabella costituente l'Allegato al presente Disciplinare.

Si riportano intanto i criteri:

1. Rispondenza e coerenza del progetto tecnico agli obiettivi ed alle esigenze poste dalla Amministrazione Appaltante e qualità del progetto;
2. Comunicazione, informazione, sensibilizzazione;
3. Proposte migliorative;
4. Qualità mezzi e attrezzature;
5. Analisi controllo e monitoraggio;
6. Servizi integrativi.

RISPONDENZA DEL PROGETTO: PUNTEGGIO MASSIMO PUNTI 10.

Per rispondenza e coerenza del progetto tecnico, proposto dal concorrente, agli obiettivi e alle esigenze dell'Amministrazione Appaltante previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto e dai relativi allegati, nonché dal Disciplinare tecnico e dai relativi allegati, vengono assegnati, con questo criterio, un massimo di 10 punti,

La valutazione riguarda l'impegno e le iniziative che il partecipante alla gara propone nel primo anno di svolgimento dei servizi di appalto, nel quale la massima efficacia, e la massima rispondenza al progetto avanzato a base di gara dall'Amministrazione Appaltante, vengono raggiunte sia con l'avvio del nuovo sistema con la massima efficacia ed efficienza, gestendo nel modo migliore una fase di avvio nella quale potrebbero convivere, ci si augura per non più di un breve periodo, la coesistenza del vecchio e del nuovo sistema di raccolta. Perché ciò sia realizzabile nel migliore dei modi, si ritiene imprescindibile fornire ai cittadini, alle famiglie ed agli utenti che gestiscono attività produttive tutte, nel modo più completo ed efficace, le informazioni, possibilmente preventivamente all'avvio del progetto od almeno nel più breve tempo possibile, perché gli stessi possano iniziare subito la loro partecipazione al perseguimento dei risultati con la maggiore consapevolezza e convinzione; a tale sub criterio, che impone una valutazione anche qualitativa oltre che di rispondenza.

2 COMUNICAZIONE INFORMAZIONE SENSIBILIZZAZIONE PUNTI 20

Tale criterio è volto a valutare il Piano di comunicazione, informazione, sensibilizzazione, attraverso il quale viene costruito il rapporto con il singolo utente e con le associazioni dei cittadini che possono offrire collaborazione e partecipazione nella costruzione del miglior sistema di raccolta differenziata.

L'informazione è basata sulla presentazione del progetto, sui fini che persegue sotto l'aspetto sociale, economico, della salute dell'uomo e dell'ambiente e sul contributo che il singolo utente può offrire alla sua migliore realizzazione.

La comunicazione punta a rendere attivamente partecipe e consapevole il cittadino, primo produttore dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, consentendogli di intervenire, sentendosi soggetto attivo, nella progettazione e nella realizzazione del servizio di raccolta differenziata con pareri, proposte, valutazioni e reclami.

La sensibilizzazione è volta a promuovere una cultura diffusa che porti a cambiare le abitudini di vita delle famiglie e degli operatori commerciali e produttivi, anche sulla spinta delle preferenze degli acquirenti di beni e servizi, passando dal sistema "usa e getta" a quello del prolungamento del "ciclo di vita" del prodotto, al riuso ed al recupero.

Tale criterio conduce ad una valutazione diversa per due periodi: la fase di avvio del nuovo progetto, valutabile con riferimento al primo anno della sua realizzazione, più impegnativo, nel quale occorre porre le basi sociali, culturali, economiche, della partecipazione attiva dei cittadini; ed una fase continua, per tutta la durata dell'appalto, nella quale si punta al miglioramento continuo del progetto, all'accrescimento

dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità, ed al consolidamento della nuova cultura e dei suoi aspetti realizzativi.

3 SERVIZIO ANALISI, CONTROLLO E MONITORAGGIO: PUNTEGGIO MASSIMO FINO A 15 PUNTI.

La raccolta, l'effettuazione di analisi e l'approntamento di relazioni periodiche sulle gestioni dei rifiuti solidi urbani nel comune di FILADELFIA, vanno a costituire un sistema di monitoraggio e fornitura dei dati relativi alla programmazione dei servizi, ai risultati attesi, ai risultati conseguiti, sia in termini di qualità che di quantità, alle valutazioni degli scarti conseguiti tra obiettivi e risultati, perché l'Amministrazione Appaltante, con la collaborazione dell'azienda appaltatrice, possa condurre il servizio ad un miglioramento continuo. Per la valutazione dei sistemi di analisi, controllo e monitoraggio, vengono attribuiti un massimo di 15 punti, e vanno tenuti in debita considerazione i seguenti aspetti:

- 1) Analisi merceologiche, che diano piena conoscenza al Comune della qualità dei rifiuti raccolti in modo differenziato ed avviati agli impianti di recupero o di smaltimento,;
- 2) Sistemi di controllo, la valutazione dei sistemi, dal punto di vista organizzativo, dell'efficacia e dell'efficienza degli stessi, che saranno realizzati per consentire un controllo costante della quantità e della qualità delle raccolte e dell'avvio dei rifiuti agli impianti di ricevimento.
- 3) Monitoraggio, che raccolga, con efficienza ed efficacia, tutti i dati concordati con l'Amministrazione Appaltante, per una analisi continua dello svolgimento dei servizi e per il loro miglioramento continuo,

Per la programmazione e conduzione di Analisi Merceologiche annue condotte sui rifiuti differenziati prodotti dalle utenze domestiche, e sui rifiuti assimilati prodotti dalle attività produttive, costituiranno oggetto di valutazione il numero annuo proposto delle suddette analisi ed il loro livello di approfondimento, per acquisire conoscenza provata della qualità del materiale raccolto, conoscendo così il livello di collaborazione dei singoli utenti o delle aree di raccolta, e la qualità del materiale avviato agli impianti di recupero, ottenendo la valutazione economica provata da attribuire allo stesso materiale fornito. Sarà valutata l'efficacia del sistema che il singolo partecipante alla gara propone di realizzare per effettuare il controllo sulla quantità e sulla qualità dei rifiuti raccolti

4 SERVIZIO SERVIZI INTEGRATIVI: PUNTEGGIO MASSIMO COMPLESSIVO FINO A 15 PUNTI.

Per servizi integrativi di assoluta novità, non previsti nel Capitolato d'Oneri e nei rispettivi allegati, finalizzati comunque a concorrere al conseguimento degli obiettivi di gara, sarà attribuita una valutazione complessiva di 15 punti. Ogni servizio integrativo dovrà essere descritto ed evidenziato nell'offerta tecnica, indicando le finalità perseguite, le metodologie di svolgimento, le risorse ad esso destinate ed i rispettivi costi. Costituiranno parametro di valutazione le caratteristiche che renderanno le proposte idonee al conseguimento degli obiettivi predetti, l'organizzazione funzionale del servizio integrativo proposto, il personale ed i mezzi impiegati.

Per l'attivazione servizi opzionali, proposti per sostituire sistemi indicati nel Capitolato e nei rispettivi allegati, è necessario che gli stessi siano finalizzati a migliorare gli obiettivi e la qualità dei servizi previsti nello stesso (con specifica e dettagliata descrizione e indicazione delle risorse e dei costi che comportano) ma senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione Comunale.

5) COLLABORAZIONI E PROPOSTE MIGLIORAMENTI OBIETTIVI PUNTI 10

sarà valutato l'impegno che il singolo partecipante alla gara propone nella collaborazione con l'Amministrazione Appaltante, dal punto di vista della professionalità e dell'efficacia del sistema predisposto alla promozione del miglioramento continuo nella qualità dei servizi erogati e nel perseguimento del consenso e della collaborazione degli utenti.

Per le modalità di trasmissione e la qualità dei contenuti proposti nelle relazioni mensili, semestrali e annuali all'Ufficio del Responsabile dell'appalto, nonché le proposte per incrementare la qualità dei servizi e la purezza dei rifiuti raccolti, (costituiranno oggetto di valutazione il numero annuo proposto delle analisi, dei controlli e dei monitoraggi, le modalità di realizzazione e il loro oggetto).

6. SERVIZIO QUALITÀ MEZZI E ATTREZZATURE: PUNTEGGIO MASSIMO FINO A 10 PUNTI.

Lo svolgimento dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, da avviare al recupero ed allo smaltimento, comporta l'uso di mezzi ed attrezzature adeguati per quantità e qualità (che vengono messi a disposizione dell'Amm.ne). La valutazione, che comporta l'attribuzione di un massimo di 10 punti

I mezzi (n. 2 autocarri fiat ducato) , messi a disposizione dell'Amministrazione Appaltante e le attrezzature proposte per l'intera durata dell'appalto, debbono essere illustrati e presentati perché possano essere valutati idonei allo svolgimento dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento, nel rispetto della proposta di qualità avanzata.

. La valutazione dovrà riguardare non solo il numero dei mezzi e delle attrezzature, ma anche la loro potenzialità e il loro stato d'uso al momento dell'avvio dell'appalto. Sarà considerato il sistema di pronto intervento manutentivo, i sistemi di manutenzione ordinaria e straordinaria .

La determinazione del punteggio relativo alle offerte tecniche contenute nella busta "B" per ciascuna ditta offerente avverrà utilizzando il metodo aggregativo-compensatore, a cui si rinvia, sulla base della seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

Σ_n = sommatoria.

1) per quanto riguarda gli elementi di valutazione qualitativa attraverso:

OFFERTA ECONOMICA: MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

Il massimo punteggio verrà attribuito all'impresa partecipante che avrà formulato l'offerta migliore (riportante il prezzo più basso).

AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione è effettuata in favore dell'impresa che avrà conseguito complessivamente il punteggio più elevato data dalla somma dei punteggi dell'offerta tecnica e dell'offerta economica salvo eventuale verifica della congruità delle offerte.

Ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D. lgs. n.50/2016 la valutazione della congruità dell'offerta sarà effettuata per quelle offerte in cui sia i punti relativi all'offerta economica, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti e qualora talune offerte dovessero risultare anormalmente basse, alle Imprese per le quali sia stata riscontrata la predetta anomalia, saranno richieste le giustificazioni relative agli elementi di valutazione ai sensi del predetto articolo.

Il corrispettivo sarà pagato a corpo. Di tutte le operazioni di gara sarà data prova mediante apposito verbale che verrà redatto ogni qualvolta si riunirà la Commissione Giudicatrice.

ART. 8 GARANZIE

Ai sensi dell'art.93 del D. lgs n.50/2016, l'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento del prezzo posto a base di gara sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La stazione appaltante prescrive che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata di ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. L'importo della garanzia e dell'eventuale rinnovo sono soggette alle riduzioni secondo i casi e le modalità previste dal comma 8 dell'art.93 del D. lgs n.50/2016. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104 qualora l'offerente risultasse affidatario. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.

ART. 9 AGGIUDICAZIONE - OBBLIGHI DERIVANTI DALL'AGGIUDICAZIONE – STIPULA DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art.94 del D. lgs n.50/2016, gli appalti sono aggiudicati sulla base di criteri stabiliti conformemente agli articoli da 95 a 97 previa verifica, in applicazione degli articoli da 80 a 83, della sussistenza dei seguenti presupposti:

- a) l'offerta è conforme ai requisiti, alle condizioni e ai criteri indicati nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse nonché nei documenti di gara, tenuto conto, se del caso, dell'articolo 95, comma 14;
- b) l'offerta proviene da un offerente che non è escluso ai sensi dell'articolo 80 e che soddisfa i criteri di selezione fissati dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 83 e, se del caso, le norme e i criteri non discriminatori di cui all'articolo 91.

L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

Entro il termine indicato contestualmente alla comunicazione di aggiudicazione definitiva l'impresa aggiudicataria dovrà prevedere:

- l'indicazione del proprio responsabile del servizio con recapito del telefono, radiomobile fax, mail e pec;
- a garanzia degli obblighi derivanti dal presente capitolato, cauzione definitiva prestata secondo le modalità e gli importi indicati nel corrispondente articolo del presente disciplinare. Tale cauzione sarà svincolata secondo le modalità indicate dal codice dei contratti;
- polizza assicurativa- o eventuale appendice di polizza già esistente - RCT e RCO ;
- in caso di ATI scrittura privata autenticata o documentazione notarile di costituzione in raggruppamento temporaneo;
- le coordinate bancarie (codice IBAN) del conto corrente dedicato;
- ogni documentazione occorrente e/o richiesta nel presente capitolato con relativi allegati e quant'altro ritenuto necessario dalla normativa vigente.

L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8.

ART. 10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO UNICO DEL PROCEDIMENTO E DELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE

Assume le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi della legge n. 241/90 e dell'art.31 del D.Lgs.50/2016, il Geom. Aldo Cinquegrana .

ART. 11 - FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE

Per tutte le controversie derivanti dal presente appalto tra il Committente e l'Impresa sarà competente il foro di Lamezia Terme . E' esclusa la competenza arbitrale.

ART. 12 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente Disciplinare e dai suoi allegati, si intendono richiamate le disposizioni di legge in materia.

IL RESPONSABILE
F.TO GEOM. ALDO CINQUEGRANA



